



Sentenza n. 107/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Filomena Maristella

Primo Referendario

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **25 marzo 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24370** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **41877** relativo all'esercizio 2022, reso da Calabretta Cataldo (C.F. CLBCLD77A25C726X), in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Sorical Spa", nato a Cirò Marina (KR) il 25 gennaio 1977 e residente in Crotone, via Marinella, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Stefanizzi, del Foro di Lamezia Terme (C.F. STFVNT89B53M208Y), giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore valentina.stefanizzi@pec.it, e presso il relativo studio professionale in Lamezia Terme (CZ), via XX Settembre n. 53.

Nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Guido Tarantelli, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace e l'avv. Valentina Stefanizzi, che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per

	l'amministrazione.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 151/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presi-	
	dente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione	
	dell'agente contabile Calabretta Cataldo rendicontata sul <i>conto giudiziale n.</i>	
	<i>41877 (esercizio 2022)</i> , da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote	
	di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sorical Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 6867 del 18.05.2023 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che	
	sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai</i>	
	<i>sensi dell'art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) contestava, altresì, l'assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Calabretta Cataldo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale	
	n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 300 del 18 luglio 2025, comunicato, in-	
	sieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di	
	quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discus-	
	sione del giudizio per il giorno 25 marzo 2026.	
	2	

	3. Con memoria del 2.2.2026 l'agente contabile concludeva in via principale, che venisse dichiarato il conto giudiziale improcedibile, per difetto del presupposto soggettivo della qualifica di agente contabile.	
	4. All'udienza del 25 marzo 2026, non comparsa l'amministrazione, il Pubblico Ministero e l'avv. Stefanizzi concludevano per l'improcedibilità. Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	5. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Sorical Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che il sig. Calabretta Cataldo, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di liquidatore della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle</i>	
	3	

	<i>assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti,</i>	
	<i>agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile)</i> dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di amministrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29, dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Calabretta Cataldo), in qualità di liquidatore della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di	
	4	

	partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sorical Spa”), né può af-	
	fermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto,	
	non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo	
	stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” sud-	
	detti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la</i>	
	<i>Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	6. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe;	
	5	

- nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026.

Il relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 08/4/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente